

Lucerna, 13.07.2009/flx

Prescrizione combinata di apparecchiature motorizzate e di fisioterapia nell'ambito della terapia a domicilio (CPM)

La presente direttiva costituisce un supplemento alla circolare 509, le cui disposizioni restano in vigore. Le disposizioni del presente documento sono valide dal 01.07.2009.

1. Situazione iniziale

La procedura di richiesta di assunzione dei costi e la presa a carico dei costi per le apparecchiature motorizzate per la mobilizzazione passiva nell'ambito di una terapia a domicilio (CPM) in parallelo alla fisioterapia pone spesso dei problemi tra i fornitori di prestazioni e la SUVA. Le direttive in vigore escludono di norma una combinazione di terapie in parallelo (fisioterapia e noleggio di apparecchiature motorizzate per la mobilizzazione passiva).

Dal punto di vista medico, le terapie parallele sono indicate unicamente in casi d'eccezione, per esempio dopo un trattamento chirurgico di un'artrosi. Questa patologia può svilupparsi a seguito di fratture complesse, di applicazione di protesi del ginocchio o della spalla, oppure di lesioni complesse dell'apparato legamentare e di osteotomie correttive. I risultati disponibili di ricerche in materia confermano che le terapie condotte parallelamente non portano ad un migliore outcome.

Nella maggioranza dei casi, la decisione sulla necessità di una terapia a domicilio CPM viene presa solo dopo un periodo di monitoraggio del processo di guarigione. La domanda di assunzione dei costi può essere inoltrata al più presto solo poco prima della dimissione dall'ospedale. L'assicuratore riceve quindi la domanda di assunzione dei costi dopo l'avvenuta consegna del mezzo ausiliario. In queste condizioni, il fornitore di prestazioni deve fornire una prestazione su prescrizione medica, senza sapere se l'assicuratore rilascerà il benestare riguardo alla presa a carico.

2. Proposta di fatturazione

Sussiste l'obbligo di sottoporre la richiesta di assunzione dei costi accompagnata da un rapporto medico e da una prescrizione giustificativa. Allo scopo di accelerare la procedura, questa richiesta di garanzia di assunzione dei costi può essere trasmessa via fax o posta elettronica. **Per ragioni organizzative, se la richiesta non può essere inoltrata immediatamente, vanno rispettate le indicazioni sopraccitate e i documenti richiesti andranno spediti in seguito.** Nella fattispecie, vanno differenziate le situazioni seguenti:

a) Prescrizione medica di CPM seguita da un trattamento di fisioterapia in un secondo tempo

(L'accavallamento di una settimana di CPM e di fisioterapia verso la fine del periodo di noleggio non è considerata come terapia parallela. Durante le 6 settimane di CPM, sono ammesse 3 sedute di fisioterapia per controllare il progresso fatto e per il depistaggio precoce di un'artrosi.)

b) Prescrizione parallela in caso d'eccezione (esempio: artrosi o un'indicazione giudicata equivalente dai medici della Suva)

c) Partecipazione ai costi in caso di rifiuto di una terapia parallela:

(La Suva concederà la remunerazione seguente solo se riceverà la domanda di assunzione dei costi, correlata del rapporto e della prescrizione, entro 5 giorni lavorativi post-dimissione ospedaliera dell'assicurato.)

- **al massimo 14 giorni civili compreso il forfait d'istruzione completo**

- **da 1 a 7 giorni: 100% dei costi di noleggio secondo la circolare 509**

- **da 8 a 14 giorni: 50% dei costi di noleggio secondo la circolare 509**

Luigi Frisullo, Esperto tariffazione